



Spett.li
Ordini Professionali e Consigli Notarili di
Venezia e Rovigo
Associazioni di categoria di Venezia e
Rovigo
Loro Sedi

Oggetto: Iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

Gentile Professionista/Associazione,

l'art. 1, comma 860, della Legge 30/12/2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) ha modificato l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, prevedendo l'obbligo dal **1° gennaio 2025** di iscrivere un domicilio digitale in capo a tutti «...*gli amministratori di imprese costituite in forma societaria*».

Il 9 gennaio scorso, con nota prot. n. 360, la scrivente ha diffuso le prime indicazioni operative per assolvere al nuovo obbligo, riservandosi di fornire ulteriori chiarimenti, una volta acquisiti gli indirizzi interpretativi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Al riguardo, si ritiene che il parere recentemente diffuso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (prot. n. 43836 del 12 marzo 2025), non consenta ancora di pervenire ad una chiara applicazione delle nuove disposizioni normative, circostanza che ha suggerito di avviare una ulteriore interlocuzione con gli Uffici ministeriali, allo scopo di dirimere le criticità interpretative emerse all'esito di questo confronto.

Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno riassumere il perimetro di applicazione della disposizione in oggetto indicata, adottato da questa Camera :

1) natura giuridica delle "imprese costituite in forma societaria":

- **società di persone** (società semplici, società in nome collettivo e in accomandita semplice)
- **società di capitali** (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata anche semplificata, società cooperative, società consortili per azioni e a responsabilità limitata);

2) soggetti obbligati:

- tutti i soci amministratori e liquidatori di **società di persone**, anche se non qualificati come legali rappresentanti;
- tutti gli amministratori (o i componenti del consiglio di sorveglianza, ove costituito) e liquidatori di **società di capitali**, anche se non qualificati come legali rappresentanti;

3) tipologia di istanze:

- società costituite **a partire dal 1° gennaio 2025**:
 - a) domanda di iscrizione nel registro delle imprese;
 - b) tutte le successive domande di variazione del contratto sociale dalle quali consegua l'attribuzione della qualifica di socio amministratore/liquidatore di società di persone, e le domande di iscrizione della nomina di amministratori/liquidatori di società di capitali;
- società **già esistenti al 1° gennaio 2025**:
 - c) domande di iscrizione delle modifiche del contratto sociale di società di persone dalle quali consegua l'attribuzione della qualifica di socio amministratore/liquidatore;
 - d) domande di iscrizione della nomina di amministratori di società di capitali, anche a seguito

di conferma della carica, ivi comprese quelle di attribuzione dei poteri ad amministratori già iscritti e la nomina di liquidatori;

- 4) l'obbligo di indicazione del domicilio digitale degli amministratori/liquidatori nelle domande di cui ai punti c), d), si riferisce a quelle che saranno presentate al registro delle imprese a partire dal **1° aprile 2025**, indipendentemente dalla decorrenza della nomina indicata nelle stesse;
- 5) in qualsiasi caso, il domicilio digitale da riportare nel modello Intercalare P dell'amministratore/liquidatore può anche coincidere con quello della società amministrata o in liquidazione;
- 6) l'omessa indicazione del domicilio digitale degli amministratori/liquidatori comporta la sospensione del procedimento di iscrizione della domanda, con richiesta di regolarizzazione della stessa ed eventuale rigetto in caso di inosservanza dell'obbligo di legge.

Al di fuori dei casi previsti ai punti c) e d), agli amministratori/liquidatori delle società **già esistenti al 1° gennaio 2025** è consentita la comunicazione "volontaria" del domicilio digitale, senza oneri per l'impresa.

Si fa riserva di fornire ulteriori o diverse indicazioni all'esito delle nuove interlocuzioni avviate con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L'occasione è gradita per porgere i miei più cordiali saluti.

Il Conservatore del Registro delle imprese
dott. Giacomo de' Stefani

Firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005



Documento firmato da:
De Stefani Giacomo
20.03.2025 13:58:14 UTC